



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 86 – 23 GIUGNO 2023

Udienza del 21 giugno 2023

62.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- S.S. **VOLLEY CITTA' DI SANT'ANGELO** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **A. C.** in persona dei genitori esercenti la potestà genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- | | |
|--------------------|----------------|
| Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| Avv. Antonio Amato | Vicepresidente |
| Avv. Andrea Varano | Componente |

Si è riunito per la discussione del procedimento in epigrafe indicato a seguito del deferimento della Procura Federale Reg. n. 74/22-23 pervenuto il giorno 27 aprile 2023 per il seguente capo di incolpazione:

- ***Volley Città di Sant'Angelo**, per aver fatto dirigere la gara Under 13 femminile n. 13702, svoltasi il 6.2.2023 tra ASD Volley Città di S. Angelo e ASD Arabona Volley, alla Sig.ra A. C. senza che la medesima fosse in possesso della necessaria qualifica di arbitro associato regolarmente tesserato, come previsto dalle norme federali, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 2 RAT FIPAV, art. 26 Norme Generali Campionati di Serie e di Categoria S.A. 2022/2023; artt. 1, 74, 76 Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*
- ***A. C.**, per aver diretto la gara Under 13 femminile n. 13702, svoltasi il 6.2.2023 tra ASD Volley Città di S. Angelo e ASD Arabona Volley, pur non essendo in possesso della qualifica di arbitro associato regolarmente tesserato, come previsto dalle norme federali, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, art. 26 Norme Generali Campionati di Serie e di Categoria S.A. 2022/2023, artt. 1, 74, 76 Regol. Giurisd. FIPAV; artt. 1 e 5, Codice Etico Fipav.*

All'udienza in modalità videoconferenza risultavano collegati il sostituto procuratore federale Avv. Giuseppe Militerni che illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi



la responsabilità disciplinare per gli incolpati con la multa di € 300,00 per la società e la sospensione della tesserata per un mese.

Per gli incolpati era presente il sig. Tusa Giovanni in rappresentanza della società che confermava di aver fatto la cosa in buona fede sbagliando e coinvolgendo la ragazza spinta da lui ad arbitrare. La sig.na A. C. dichiarava che, essendo presente per accompagnare una giocatrice, era stata chiamata dal Presidente della società per arbitrare l'incontro, nella convinzione che non ci fosse bisogno di alcuna attestazione essendo una partita under 13.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio e quindi leggeva il dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

A seguito dell'esposto inviato dal Giudice sportivo territoriale Abruzzo Sud-Est Avv. Andrea Marino, la procura apriva un fascicolo per accertare le responsabilità dei tesserati.

Emergeva documentalmente che il Giudice territoriale, a seguito del reclamo presentato dalla società ASB Arabona Volley aveva disposto la ripetizione dell'incontro n. 13702 under 13 femminile poiché era stato diretto dalla tesserata A. C. in qualità di arbitro, senza averne però la qualifica.

Nell'audizione dinanzi alla procura il sig. Tusa, Presidente della società Volley Sant'Angelo, nell'esprimere il rammarico per l'accaduto, affermava di essersi accordato con l'altra società per far arbitrare la partita, non avendo la disponibilità di un arbitro associato, dalla tesserata A. C.

I fatti così come contestati appaiono pienamente provati sia documentalmente che con le ammissioni del Presidente della società. La circostanza dell'accordo fra le società non può costituire esimente o attenuante della responsabilità degli incolpati.

Per quanto previsto dal Regolamento gare art. 5, la designazione degli ufficiali di gara per i tornei e gare autorizzate è demandata al Settore Nazionale Ufficiali di Gara, alle Commissioni Regionali Ufficiali di Gara ed alle Commissioni Territoriali Ufficiali di Gara; il successivo art. 32 prevede poi che *“tutti gli incontri devono essere diretti da arbitri regolarmente inquadrati nei ruoli arbitrali e designati dalle competenti commissioni degli Ufficiali di Gara, tranne espressa deroga del Consiglio Federale. In alcuni campionati è previsto che la direzione di alcune gare può essere svolta dagli arbitri associati (art.42 del RST Settore Ufficiali di Gara)”*.



La gara non poteva essere pertanto disputata e va dichiarata la responsabilità disciplinare del sodalizio. Per quanto riguarda la tesserata incolpata va tenuto conto del collaborativo comportamento processuale tenuto e dell'effettiva sua responsabilità nella vicenda visto il coinvolgimento propiziato dal Presidente del sodalizio.

PQM

Dispone a carico di

- Volley Città di Sant'Angelo la multa di € 300,00
- A. C. la sospensione da ogni attività federale per giorni dieci

Roma, 21 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 giugno 2023